



ANNA
LOBOSCO
01.12.2022
13:05:28 UTC



Raffaele
Piemontese
01.12.2022
16:10:03
GMT+01:00



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1668** del 29/11/2022 del Registro delle Deliberazioni


Codice CIFRA: ALI/DEL/2022/00047

OGGETTO: D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Siccità 2022. Intero territorio della regione Puglia. Presa atto circolare ministeriale.

L'anno 2022 addì 29 del mese di Novembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Alessandro Delli Noci	Assessore	Rosa Barone
Assessore	Gianfranco Lopane	Assessore	Sebastiano G. Leo
Assessore	Anna G. Maraschio		
Assessore	Anna Maurodinoia		
Assessore	Rocco Palese		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO – AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE**

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ALI/DEL/2022/00047

OGGETTO: D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Siccità 2022. Intero territorio della regione Puglia. Presa atto circolare ministeriale.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria esperita dal Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004 e ss.mm.ii., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;

L'art. 6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo; il medesimo articolo prevede che il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;

Il Decreto Legislativo all'art. 5 comma 5 prevede che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di declaratoria, decorre il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole;

Il medesimo decreto all'art. 5, comma 1 statuisce che possono beneficiare delle provvidenze previste, le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale media, e che la stessa sia calcolata sul triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;

Il medesimo decreto all'art. 6, comma 1, statuisce che, al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale;

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1713 del 23/09/2019 dispone che si attivino le procedure previste dall'art. 6, c.1 del D.Lgs 102/2004 e ss.mm.ii. anche in assenza di deroga normativa all'art 5. c. 4 del medesimo D.Lgs 102/2004;

Nell'anno 2022, al verificarsi di eventi atmosferici avversi – Siccità 2022 – sull'intero territorio regionale, è stato avviato, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute dai Comuni e dalle Organizzazioni professionali agricole, l'iter previsto dal D. Lgs 102/2004 e ss.mm.ii.;

I Servizi Territoriali di Lecce, Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi hanno effettuato i necessari sopralluoghi per rilevare il tipo, la natura e l'entità del danno;

I Servizi Territoriali di Lecce, Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi hanno accertato che sussistevano le condizioni per formulare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l'emanazione del decreto, così come riportato nella relazione acquisita agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, quale parte integrante del presente provvedimento e che di seguito si elenca:

- ✓ Servizio Territoriale di Taranto - relazione prot. n. 61535 del 21/09/2022;
- ✓ Servizio Territoriale di Lecce - relazione prot. n. 61961 del 22/09/2022;
- ✓ Servizio Territoriale di Brindisi - relazione prot. n. 61889 del 22/09/2022;
- ✓ Servizio Territoriale di Bari/BAT - relazione prot. n. 62033 del 22/09/2022
- ✓ Servizio Territoriale di Foggia - relazione prot. n. 62031 del 22/09/2022;

Dalle relazioni presentate dai Servizi Territoriali di Lecce, Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi, risulta che, rapportando il valore della produzione compromessa dagli eventi atmosferici avversi – Siccità 2022, al valore della produzione lorda vendibile ordinaria, si raggiunge un'entità del danno superiore al

30%, soglia prevista dalla normativa vigente per dar corso alla richiesta della declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso;

Nelle relazioni dei Servizi Territoriali di Lecce, Foggia, Taranto, Bari-BAT e Brindisi, su menzionate, sono riportate le previsioni delle spese occorrenti per la concessione delle provvidenze agli aventi diritto per i danni alla produzione ai sensi dell'art. 5, c. 2 lett. a),b),c),d) del Decreto Legislativo n. 102/04;

Le relazioni dei Servizi Territoriali, in allegato al provvedimento, riportano l'intero territorio della regione Puglia per il quale il danno risulta essere superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile ordinaria.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 03/10/2022 si procedeva, tra l'altro, a richiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste l'emissione del decreto di declaratoria, anche in deroga al D.Lgs. n. 102/04 - art. 6, della eccezionale avversità per Siccità 2022 nell'intero territorio della regione Puglia, come meglio dettagliato nelle relazioni allegate al presente provvedimento, quali parte integrante, al fine di consentire l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale agli aventi diritto, come previsto dal D.Lgs. n. 102/04, modificato dal D.Lgs 82/2008, art. 5, comma 2, lett. a),b),c),d);

VISTA la circolare ministeriale esplicativa riguardante le modalità di istruttoria delle istanze che perverranno dalle aziende interessate dalla declaratoria di che trattasi, delle tempistiche nonché delle modalità di riparto del Fondo di Solidarietà nazionale di cui al D.L. 115/2022;

Attese la necessità di uniformare le procedure di istruttoria di competenza delle amministrazioni comunali interessate, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 24/90 e ss.mm.ii. anche alla luce delle tempistiche di istruttoria richieste dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Si ritiene pertanto opportuno prendere atto della circolare esplicativa trasmessa in data 15/11/2022 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste relativa le modalità amministrative della calamità "Siccità 2022", al fine dell'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale:

Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di prendere atto della circolare esplicativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmessa in data 15/11/2022 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste relativa le modalità amministrative della calamità "Siccità 2022", al fine dell'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale;
3. disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni comunali interessate ed a ANCI Puglia ciascuno per quanto di propria competenza;
4. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

Ad voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta;
2. di prendere atto della circolare esplicativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmessa in data 15/11/2022 dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste relativa le modalità amministrative della calamità "Siccità 2022", al fine dell'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale;
3. disporre che la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari provveda alla trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni comunali interessate ed a ANCI Puglia ciascuno per quanto di propria competenza;
4. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta	Il Presidente della Giunta
----------------------------	----------------------------

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

PO Servizi al territorio

(Francesco Matarrese)



Francesco Matarrese

24.11.2022 11:58:33 GMT+01:00

Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati

(Nicola Laricchia)

Firmato digitalmente da:
NICOLA LARICCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 24-11-2022 13:04:06
Serie certificatori: 1074304
Valido dal: 03-03-2021 al: 03-08-2024

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari

(Luigi Trotta)



Luigi Trotta

24.11.2022 13:16:53 GMT+01:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del D.P.G.R. 22/2021

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

(Gianluca Nardone)

NARDONE
GIANLUCA
24.11.2022
14:03:56
UTC



L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste

(Donato PENTASSUGLIA)

—



DONATO

PENTASSUGLIA

24.11.2022

13:41:54 UTC



Roma,

*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

Alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano

Loro PEC

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI - Gestione delle crisi in agricoltura

Il presente allegato è composto da n. 10 pagine

Il Dirigente di Sezione



Luigi Trotta

20.11.2022 18:10:14 GMT+00:00

Oggetto : Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, articolo 13 recante "Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità".

Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.

Premessa

In considerazione dei danni causati alle produzioni dalla siccità verificatasi nel corrente anno, sulla base dell'art. 13 del Decreto Legge citato in oggetto, si illustrano di seguito le procedure per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, coerentemente all'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le presenti indicazioni procedurali rappresentano una linea guida base, in aggiunta alla quale le regioni possono adottare ulteriori processi migliorativi utilizzando, ad esempio, altre metodologie di calcolo già attuate in attuazione delle misure assicurative.

Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti

Come da prassi consolidata questo Ministero, sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle Regioni interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004. Conseguentemente le Regioni provvedono direttamente a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari sulla base degli importi risultanti a seguito delle istruttorie delle domande presentate dai richiedenti, compresi gli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione degli aiuti, tra cui anche le verifiche propedeutiche alla concessione degli stessi sul registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Tuttavia rispetto ai precedenti analoghi provvedimenti, la norma al comma 3 del citato articolo 13, dispone che "Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2".



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI - Gestione delle crisi in agricoltura

Richiesta anticipazione

La norma consente alle regioni di presentare la richiesta di anticipazione; al riguardo può essere destinata per questa finalità una somma fino a 40 milioni di euro.

Le spese relative all'anticipazione devono riguardare esclusivamente spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per garantire la continuazione dell'attività, come ad esempio l'acquisto di foraggi in sostituzione di quelli di produzione aziendale non raccolti a causa della siccità.

Per spese sostenute si intendono spese già fatturate o costituite da documentazione fiscalmente probante alla data di presentazione della domanda.

Le regioni possono formalizzare la richiesta di anticipazione, con delibera di giunta regionale, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto da parte dei beneficiari, tenendo conto dei fabbisogni manifestati dai potenziali beneficiari.

Le anticipazioni sulla singola domanda possono essere erogate dalle regioni nel limite del 20% dell'aiuto richiesto, pari al massimo all'80/90% del danno subito, con un importo minimo dei pagamenti di € 1.000 per beneficiario.

Richiesta declaratoria e attivazioni degli interventi

Per i termini per la formalizzazione delle richieste di declaratoria si rinvia all'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo n. 102/04, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge n. 115/2022.

Per attivare gli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero.

Al fine di agevolare ed uniformare le procedure e le modalità di concessione degli aiuti è stato predisposto, con il contributo delle Regioni interessate, lo schema di domanda allegato, che ciascuna Regione è tenuta a far utilizzare ai richiedenti l'aiuto. Gli schemi di domanda dovranno contenere almeno gli elementi riportati nello schema allegato.

Beneficiari e procedure di calcolo del danno

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa della siccità 2022 hanno subito danni superiori al 30 per cento della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2022 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che:

la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2022) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2022) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza tra B) e A).

Per l'anno 2022, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2022 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative o nel caso di reimpieghi aziendali), l'impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili nel periodo giugno – dicembre 2022 o, in alternativa, dai valori standard utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2022, disponibili sul sito del Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale (es. le aziende di recente costituzione) o, qualora risultassero non superiori ai valori aziendali, potranno essere utilizzati quali massimali gli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021, le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e disponibili sul sito internet del Ministero. Per effettuare il calcolo della PLV ordinaria si prendono in esame le colture presenti nel piano colturale 2022.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole produzioni, comprese tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione, danneggiate dalla siccità 2022.

In conseguenza dell'evento in argomento s'intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall'azienda per lo svolgimento del ciclo colturale.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:

- a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
- c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla siccità verificatasi a partire dal mese di maggio 2022, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;
- d) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori.

Ai sensi del piano gestione dei rischi 2022 (approvato con D.M. n. 148418 del 31/03/2022), nonché del regolamento UE n. 1308/2013, le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione relativamente al rischio siccità.

Gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies, del DLgs 102/2004 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell'anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti in argomento e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario per gli stessi costi ammissibili, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di *de minimis* o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 49425 (2017-XA) - SIAN CAR 8949.

Considerata la scadenza del regime di aiuto, salvo proroghe dello stesso, le concessioni degli aiuti dovranno essere effettuate entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Controlli da parte del Ministero

Il Ministero si riserva la possibilità di effettuare controlli incrociati dei dati dichiarati dai beneficiari in sede di domanda con altre dichiarazioni/documenti rilasciati dai beneficiari per altri scopi (es. dichiarazioni di vendemmia per l'uva da vino, polizze assicurative agevolate ecc.).

o o o o o o o o

Al fine di consentire gli adempimenti necessari a mettere a disposizione le risorse a codeste Regioni entro un termine che tenga conto della scadenza del regime di aiuto, è necessario che le Regioni facciano pervenire i fabbisogni di spesa rilevati dalle domande istruite entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0583726 del 15/11/2022